



COMUNE DI ALCARA LI FUSI

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO ELETTORALE

PROPAGANDA ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

Che, a decorrere dal 30° giorno antecedente la data della votazione e, pertanto, da **venerdì 20 febbraio 2026**, sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ad esclusione delle insegne delle sedi dei partiti);
- la propaganda elettorale luminosa mobile.

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 20 febbraio 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata a preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero, qualora si svolga nel territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia nel cui ambito ricadono i Comuni interessati.

Nei 15 giorni antecedenti la data della votazione e, pertanto, a decorrere da **sabato 7 marzo 2026** e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche qualora tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Dal giorno precedente e nel giorno della votazione, e quindi da **sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026**, fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:

- i comizi;
- le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Alcara li Fusi 19/02/2026



Il Sindaco
Dott. Ettore Dottore